

Restituzione a titolo provvisorio, con successivo riversamento, degli importi corrispondenti alle somme effettivamente versate:- a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2016 e 2017, - a titolo d'imposta sui redditi delle società (IRES) per gli anni 2016, 2017 e 2021 limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

CUP xxx

TRA **Agenzia sarda delle entrate** (d'ora in poi "ASE"), con sede legale in viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari, indirizzo PEC: xx, codice fiscale 92247480921, rappresentata da Angela Maria Dedola, nata in Svizzera il 19.09.1974, nella sua qualità di direttore del Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze dell'Agenzia sarda delle entrate, nominata con determinazione del Direttore generale n.116, prot. 1809, del 28.07.2023, e in virtù di delega alla stipula di convenzioni e contratti per l'affidamento di servizi di competenza del Servizio, conferita dal medesimo Direttore generale con determinazione n.143, prot. 2038, del 24.08.2023;

E la **società Alfa** (di seguito **Impresa**), con sede legale in xxxxxxx, indirizzo PEC: xx, Codice Fiscale / P. IVA 00095140901 / 00095140901 iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. in data xxxxx, rappresentata da xxxx nato/a a xxxx il xxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di xxxx in virtù di xxxx

PREMESSO CHE

- l'ASE è stata istituita con Legge Regionale n. 25 del 28 ottobre 2016, quale agenzia della Regione autonoma della Sardegna con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, e che con la deliberazione della Giunta Regionale n 38/3 del 21.12.2022, recante "Agenzia sarda delle entrate (ASE). Trasferimento competenze. L.R. 28 ottobre 2016, n. 25", le è stata assegnata l'attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 22.11.2021, n. 17, recante "Disposizioni di carattere istituzionale finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale";
- il predetto art. 12, commi 2 e seguenti, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, prevede un'agevolazione regionale in favore delle imprese ricettive, al fine di consentire alle medesime il superamento delle difficoltà di liquidità causate dalla crisi generata dalla pandemia da Covid 19, con uno stanziamento complessivo previsto dalla deliberazione n. 16/6 del 27.04.2023 per l'anno 2022 pari ad euro 5.000.000, riprogrammato per gli anni 2023-2025 nel capitolo di spesa SC08.9395 del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione e nell'entrata e spesa del bilancio 2023-2025 dell'ASE per un importo pari a € 4.000.000,00 pari ai 4/5 dello stanziamento complessivo della legge;
- con deliberazione della Giunta regionale n.16/6 del 26.04.2023 è stabilito: di ripartire lo stanziamento programmato annuo pari a euro 5.000.000, al netto dei costi di attuazione e di convenzione specifica con l'Agenzia delle Entrate – AdE e/o SFIRS (o altro soggetto), per ciascuna annualità dal 2023 al 2025; che ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art.12 della LR 17/2021, la restituzione dell'imposta versata (IRAP e/o 7/10 dell'IRES) dal 2016 al 2020 è da intendersi come contributo, il cui importo è parametrato all'IRAP e/o 7/10 dell'IRES dovuta e versata per ciascun anno dal 2016 al 2020, con obbligo di restituzione. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP e IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;
- ai sensi del comma 3 della citata norma la restituzione dell'imposta versata pari ai 7/10 dell'IRES relativamente alle annualità dal 2021 al 2025 (dato desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo di ciascuna annualità di imposta) è da intendersi come contributo, il cui importo è parametrato ai 7/10 dell'IRES versata, con obbligo di restituzione. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;
- con determinazione n. 231, prot.2913, del 13.11.2023 si è provveduto all'affidamento in favore dell'Istituto Confidi Sardegna SCPA del Servizio di Assistenza tecnica bancaria specialistica per la valutazione di adeguatezza creditizia delle imprese richiedenti il beneficio;
- con determinazione n.173, prot. 2357, del 27.09.2023 è stato approvato l'Avviso per l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art.12, commi 2 e seguenti della legge regionale n.17/2021;
- l'Avviso citato è stato approvato confermente al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore

(“de minimis”); alla Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; al Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; al Decreto Legislativo n 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

- l'Impresa ha presentato Domanda per l'accesso al finanziamento in argomento allegando la dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione (Allegato A) e fornendo le integrazioni richieste alla medesima dichiarazione, di cui il soggetto firmatario e l'Impresa stessa assume ogni responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art.75 e 76 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità delle attestazioni ivi contenute e alla rappresentazione veritiera e corretta dei fatti, atteso anche che il perimetro dell'impresa unica non può essere compiutamente tracciato attraverso la visura camerale, la quale non riporta le imprese collegate alle controllanti/partecipanti o alle controllate/partecipate, ma richiede necessariamente l'acquisizione di informazioni direttamente dall'Impresa richiedente il beneficio;
- l'ASE ha effettuato i controlli di ammissibilità formale e i controlli ex ante sulle autodichiarazioni presentate dai richiedenti con riferimento alle verifiche eseguibili direttamente dall'ufficio competente, il Settore finanza e fiscalità regionale e locale, riservandosi la facoltà di effettuare ulteriori controlli anche a campione, per verificare la coerenza tra gli importi richiesti e gli importi IRAP e IRES indicati nelle dichiarazioni dei redditi, tenuto conto anche degli eventuali importi a credito maturati;
- l'ASE ha inviato ai soggetti esterni titolari dei rispettivi procedimenti le richieste per l'esecuzione delle verifiche sulle autodichiarazioni non eseguibili direttamente dall'ufficio competente: la verifica di non veridicità o falsità delle attestazioni e/o della documentazione presentata dall'Impresa comporterà l'immediata revoca del beneficio, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa sopra richiamata in materia di autodichiarazioni;
- la società Confidi Sardegna S.C.P.A. , soggetto cui è stato affidato il servizio di Assistenza tecnica bancaria ha espresso la propria valutazione di adeguatezza circa il merito creditizio e ha attestato che l'Impresa si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (per le GI);
- con Determinazione rep. xx prot. n. xxxx del xxxxxx è stato approvato l'elenco delle domande di finanziamento ammissibili e autorizzata la relativa concessione sotto condizione sospensiva di stipula del contratto di finanziamento;
- in ossequio agli obblighi previsti dal Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, l'ASE ha proceduto all'interrogazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato per ciò che concerne la visura Aiuti e alla successiva registrazione dell'aiuto con codice COR: xxxx

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparanti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto unitamente agli atti ivi richiamati, e in particolare l'Avviso “Restituzione a titolo provvisorio, con successivo riversamento, degli importi corrispondenti alle somme effettivamente versate: - a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2016 e 2017, - a titolo d'imposta sui redditi delle società (IRES) per gli anni 2016, 2017 e 2021 limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021”, le cui disposizioni si intendono integralmente riportate e accettate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto l'erogazione di un prestito chirografario ai sensi dell'art. 12, commi 2 e seguenti, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai c.d. aiuti “de minimis”. L'agevolazione è concessa sotto forma di:

- a) restituzione, a titolo provvisorio, di un importo corrispondente alle somme effettivamente versate a favore della Regione autonoma della Sardegna a titolo d'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2016 e 2017, afferente alle attività turistico ricettive, con correlato obbligo di riversamento delle somme provvisoriamente restituite, da eseguirsi, rispettivamente, entro il 31 luglio 2026 ed entro il 31 luglio 2027, senza applicazione di interessi;
- b) restituzione, a titolo provvisorio, di un importo corrispondente alle somme effettivamente versate a titolo d'imposta sui redditi delle società (IRES) per gli anni 2016 e 2017, limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna, afferente alle attività turistico ricettive, con correlato obbligo di riversamento delle somme provvisoriamente restituite, da eseguirsi, rispettivamente, entro il 31 luglio 2026 ed entro il 31 luglio 2027, senza applicazione di interessi;
- c) restituzione, a titolo provvisorio, di un importo corrispondente alle somme effettivamente versate a titolo

d'imposta sui redditi delle società (IRES) per l'anno 2021, limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna, afferente alle attività turistico ricettive, con correlato obbligo di riversamento delle somme provvisoriamente restituite, da eseguirsi entro il 31 luglio 2026, senza applicazione di interessi; l'importo corrispondente alle somme effettivamente versate è parametro per il calcolo del beneficio e rappresenta il tetto massimo, fatti salvi i limiti previsti dal regolamento "de minimis".

Art.2 - De minimis

L'Impresa prende atto che il prestito concesso, pari a complessivi EUR xx si configura come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, così detto Regolamento "De minimis", e che l'importo di detto prestito è così dettagliato:

- EUR xx quanto all'agevolazione concessa ai sensi della lettera a) del precedente articolo 1, pari a EUR xxx in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).
- EUR xx quanto all'agevolazione richiesta ai sensi della lettera b) del precedente articolo 1, pari a EUR xxx in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).
- EUR xx quanto all'agevolazione richiesta ai sensi della lettera c) del precedente articolo 1, pari a EUR xxx in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).

Art. 3 – Cumulo

L'Impresa è tenuta a rispettare le disposizioni sul cumulo previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("de minimis")

Art. 4 – Obblighi dell'ASE

L'ASE si impegna a corrispondere all'Impresa un finanziamento complessivo di EUR xx (EUR xx/00). Resta inteso che l'esatto ammontare del finanziamento concesso potrà essere sottoposto ai controlli successivi di cui in premessa, da effettuarsi sulle dichiarazioni dei redditi.

Art. 5 – Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento è effettuata mediante bonifico bancario a favore dell'Impresa xx, sul conto corrente bancario acceso presso xx, Agenzia di xx, codice IBAN xxx, nei tempi strettamente necessari alla predisposizione dei provvedimenti di spesa e del mandato di pagamento. Il finanziamento è corrisposto in un'unica soluzione. Non sono previste garanzie reali/personali, anche collettive (parziali o in solido) in funzione dell'ammontare del prestito, del grado di rischio dell'operazione e della durata.

Art. 6 - Durata

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula tra le parti e ha validità fino alla completa restituzione del finanziamento.

Art. 7 – Interessi passivi

La concessione del finanziamento è infruttifero di interessi; l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) denominato TAEG è pari a zero.

Art.8 - Modalità di restituzione del finanziamento

L'Impresa quale assuntore del finanziamento è a conoscenza che, nel rispetto delle regole contabili previste dal D. Lgs. n. 118/2011 e sue modifiche ed integrazioni, successivamente all'erogazione del finanziamento, la Regione provvederà a registrare il credito nel Bilancio pluriennale, nel rispetto della scadenza dell'obbligazione. L'Impresa si obbliga a rimborsare il prestito alla scadenze indicate all'art.1. I rimborsi previsti saranno puntualmente effettuati dall'Impresa a favore dell'ASE, attraverso le funzionalità del sistema pagoPA, dove sarà reso disponibile l'avviso di pagamento per ciascuna agevolazione ottenuta. E' sempre facoltà dell'Impresa rimborsare anticipatamente l'aiuto concesso dandone congruo avviso all'ASE.

Art.9 Decadenza dal beneficio del termine

Il mancato o parziale pagamento alle scadenze indicate all'art.1, delle somme provvisoriamente restituite all'impresa, relative ad una singola misura e/o annualità delle agevolazioni di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) dell'Avviso comporterà la decadenza dal beneficio del termine anche per tutte le altre misure e/o annualità concesse, anche se non ancora scadute senza necessità, per l'ASE, di provvedere alla costituzione in mora. La risoluzione del presente contratto in tutte le ipotesi di inadempimento opera di diritto a norma dell'art.1456 cod.civ. Dalla data di scadenza del pagamento, sugli importi rimasti insoluti matureranno interessi, nella misura del saggio legale pro tempore vigente, fino alla data di effettivo integrale pagamento. Non sono ammissibili richieste di dilazione di pagamento, in quanto ciò verrebbe ad incidere sull'intensità dell'aiuto concesso. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza del pagamento l'ASE avvierà le procedure finalizzate alla riscossione coattiva con aggravio di oneri come per legge. Comportano altresì la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art.14 dell'Avviso: una procedura concorsuale per insolvenza, salvo il caso di concordato in continuità aziendale; lo stato di scioglimento o liquidazione volontaria, la dichiarazione di fallimento o la cessazione dell'impresa per qualsivoglia causa.

Art.10 - Revoca del provvedimento di concessione

Le eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nell'Avviso, accertate a seguito di controllo anche successivo al provvedimento finale di concessione, determinano la revoca del beneficio ai sensi dell'art.14 dell'Avviso stesso e, fatta sempre salva la possibile decadenza dal beneficio del termine di cui all'art.8 del contratto, anche l'automatica risoluzione del contratto medesimo, con conseguente recupero del prestito. In particolare costituisce causa di revoca del beneficio: assenza originaria di uno o più requisiti di ammissibilità

di cui agli artt. 6 - 7 dell'Avviso, verificata anche in esito ai controlli a campione di cui all'art.12 dell'Avviso; falsità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario (v. artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), che prevedono la decadenza dai benefici, ferma restando l'eventuale responsabilità penale. Costituisce inoltre causa di revoca del beneficio ai sensi dell'art.13 dell'Avviso la mancata o intempestiva comunicazione (oltre 15 giorni) di eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività; detta comunicazione deve effettuarsi a mezzo PEC all'indirizzo: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it, affinché l'ASE proceda alle opportune verifiche. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. La variazione non è in ogni caso accettata dall'ASE, qualora comporti il venire meno dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione. Nei casi di revoca, ai sensi dell'art.9 del d.lgs. n.123/98, l'impresa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse. Si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. A seguito della Determinazione di revoca, il contratto si intenderà risolto. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con aggravio degli oneri come per legge. I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 123.

Art. 11 – Rinuncia

Nel caso in cui l'Impresa intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo all'Agenzia sarda delle Entrate, a mezzo PEC all'indirizzo: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi legali dalla data di erogazione delle somme e fino alla data di restituzione.

Art. 12 - Registrazione e oneri fiscali

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972, a cura e spese della parte richiedente. Ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e sue modifiche ed integrazioni, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati e conferiti dallo Stato e dalle Regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. Ogni altra spesa relativa al presente Contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Contratto, ove l'ASE sia attrice o convenuta, è competente il Foro di Cagliari. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 15 – Firma digitale

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale. Il Contratto è efficace con la sottoscrizione dell'ASE.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ASE: Angela Maria Dedola

Per l'Impresa: xx